

ARTICOLO II.

Collo stesso giorno cesserano di aver luogo il Dazio *Testamenti*, del *Quintello*, ossia delle *Eredità*, il Dazio *Instrumenti*, il Dazio *Stride*, la Tassa della *Messetteria*, ed ogni altro Dazio, e Tassa avente la natura del Registro.

ARTICOLO III.

L'impiegato, che attualmente trovasi in ciascun Capo-Luogo di Provincia preposto alla esazione dei predetti Dazj, esigerà i diritti, e prenderà il titolo di *Conservatore del Registro*. Dove non esistesse tale Impiegato, il Magistrato Civile della Provincia fra ventiquattro ore dalla Comunicazione del presente Decreto nominerà il Conservatore del Registro.

ARTICOLO IV.

Fra giorni tre successivi ogni Magistrato Civile dovrà aver formata la Nota delle Comuni della propria Provincia, dove crederà utile che venga stabilito un Ufficiale del Registro, e dovrà pure aver nominato l'Ufficiale medesimo in ciascuna di esse Comuni.

La Scelta di dette Comuni sarà determinata colle, regole seguenti.